

Proposta di Regolamento su Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio (COM(2022)677)

COREPLA è uno dei consorzi aderente al CONAI, insieme al quale abbiamo partecipato al ciclo di audizioni in vista della redazione del parere sulla conformità della proposta di Regolamento ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. Sottolineiamo anche in questa sede la conformità della posizione di COREPLA rispetto alle criticità espresse da CONAI che si sono concentrate sulla non corretta individuazione della base giuridica da cui parte la proposta di Regolamento, sull'abuso degli atti delegati per definire la legislazione di dettaglio del provvedimento e, ultimo ma non per importanza, sul focus della proposta di Regolamento sul riuso anziché sul riciclo, una filiera della quale l'Italia è un'eccellenza europea.

Dal 1997 ad oggi COREPLA è uno dei pilastri di questa filiera ed ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di recupero e avvio al riciclo degli imballaggi, che in Italia raggiungeranno nel 2023 lo straordinario livello del 75%, pervenendo con largo anticipo agli obiettivi al 2030 posti dalla PPWD.

La proposta di Regolamento secondo COREPLA presenta numerose criticità prevalentemente per ragioni sia di metodo che di merito. In particolare:

1. Eccessivo ricorso agli atti delegati – Il ricorso costante, effettuato all'interno del Regolamento, alla legislazione delegata da parte della Commissione, implicherà un frequente cambiamento di scenario che, senza considerare criticità da un punto di partecipazione democratica, non permette alla filiera del riciclo di potersi legittimamente affidare ad una legislazione stabile e credibile. Inoltre, anche assumendo che non ci siano ritardi di pubblicazione da parte della Commissione, le tempistiche di pubblicazione degli atti delegati rischiano di non lasciare ai soggetti coinvolti il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole.

2. Svalutazione della filiera del riciclo – Il rinnovato focus sul riutilizzo da parte della proposta di Regolamento è in contraddizione con tutto quello che l'Unione europea ha portato avanti negli ultimi anni. La PPWD aveva un forte focus sul riciclo, con obiettivi sfidanti che l'Italia si è impegnata a raggiungere. Con il cambiamento di impostazione, non solo si rischia di dover ricominciare da capo, ma si eliminerebbe un elevato quantitativo di materie prime seconde dal mercato, spingendo nuovamente sull'utilizzo di materie prime vergini.

3. Deposito cauzionale – L'introduzione obbligatoria del DRS a partire dal 1° gennaio 2029 secondo COREPLA, viste le caratteristiche del mercato italiano, non presenta alcun vantaggio a fronte dei costi estremamente elevati per la creazione del sistema. L'obiettivo, infatti, sarebbe esclusivamente raggiungere gli stessi obiettivi che la filiera del riciclo ha già raggiunto, eliminando però i contributi che i Consorzi forniscono ai Comuni, e obbligando lo Stato a sobbarcarsi un'elevatissima spesa per l'istituzione del DRS.

4. Modulazione del contributo ambientale basata sul contenuto di riciclato - La proposta di regolamento prevede che il contributo ambientale venga modulato sulla base della riciclabilità dell'imballaggio e del contenuto di riciclato. La modulazione del contributo ambientale basata sulla riciclabilità è stata introdotta da CONAI e COREPLA già a partire dal 2018 (tra i pionieri su questo in Europa) e viene affinata anno dopo anno attraverso un percorso condiviso di dialogo con i produttori e gli utilizzatori di imballaggi. Gli imballaggi vengono classificati in nove categorie sulla base della loro effettiva selezionabilità e riciclabilità su scala industriale, sul circuito di destinazione prevalente (domestico o commercio e industria) e sui costi che il sistema deve sostenere per la loro gestione (deficit di catena). Introdurre il contenuto di riciclato come criterio di modulazione aumenterebbe la complessità del sistema in fase di dichiarazione e verifica, senza arrecare benefici per il sistema, dal momento che, a parità di tipologia (e quindi di selezionabilità e riciclabilità) i costi di gestione del fine vita (raccolta differenziata, selezione e avvio a riciclo) non dipendono

dal contenuto di riciclato. Se il contenuto di riciclato dovesse essere un requisito premiante, le aziende potrebbero utilizzare materiale riciclato per abbattere il contributo anziché intervenire per migliorare selezionabilità e riciclabilità, come invece gli attuali criteri di modulazione invece spingono a fare.

5. Obbligo di contenuto di riciclato calcolato sul singolo imballaggio - L'obbligo calcolato sul singolo imballaggio fa sì che per poter ottenere plastica riciclata di qualità adeguata, questa debba essere ottenuta con processi di riciclo chimico, caratterizzati da rese inferiori e impatti ambientali superiori al riciclo meccanico. Il riciclo chimico, anziché essere complementare e sinergico al riciclo meccanico per la quota di imballaggi che non possono essere gestiti da quest'ultimo, diventerebbe la soluzione prioritaria. Le rese inferiori metterebbero a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo al 2030, gli investimenti in impianti di riciclo meccanico e gli impatti ambientali sarebbero superiori a quelli di una sinergia ideale tra riciclo meccanico e chimico in cui al secondo viene destinata la quota parte di rifiuti di imballaggio che il primo non riesce a gestire. A parità di obiettivo complessivo, sarebbe opportuno lasciare alle aziende la flessibilità di scegliere in quali imballaggi impiegare quantità maggiori o minori di plastica riciclata, stabilendo un obiettivo medio per operatore economico o per paese.